



Dr. Armando Santus
NOTAIO

Via Divisione Julia, 7
24121 BERGAMO
Tel. 035-241113 / Fax 035-238462

Esente da bollo - Art.27 bis Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642 - Art.17 D.L.vo 4 dicembre 1997 n.460 - Art.82 D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n.105

Repertorio numero 74012

Raccolta numero 35353

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER MODIFICA DI STATUTO DI ONLUS (EX IPAB)**

REPUBBLICA ITALIANA

Bergamo, 26 (ventisei) febbraio 2026 (duemilaventisei) alle ore diciassette.

Nel mio studio in via Divisione Julia n.7.

Con me Armando Santus, notaio iscritto al Collegio Notarile di Bergamo, mia residenza, è presente il signor

Orisio Giuseppe, nato a Calcio (BG) il 5 febbraio 1956, codice fiscale RSO GPP 56B05 B395T e domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione subito oltre indicata, della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale, agendo nella sua veste e qualifica, a me note, di Presidente del Consiglio di Amministrazione legale rappresentante della

"Fondazione Don Carlo Zanoncello" ONLUS

con sede legale in Calcio (BG), via Matteotti n.2/A, codice fiscale 83000530168, P.IVA 01983590165, iscritta presso il Registro delle Persone Giuridiche Private tenuto dalla Regione Lombardia in data 31 dicembre 2003 al n.1819, iscritta nel REA della C.C.I.A.A. di Bergamo al n.BG-348594, iscritta nell'Anagrafe Unica delle Onlus,

mi richiede

di far constare con il presente verbale le risultanze della riunione del Consiglio di Amministrazione della predetta Fondazione, indetta per oggi, in questo luogo, in unica convocazione per le ore diciassette e con inizio dei lavori all'ora suindicata, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Modifica dello Statuto della Fondazione Zanoncello;
2. Richiesta di iscrizione al registro unico degli enti del terzo settore da effettuare entro il 31.03.2026;
3. Varie ed eventuali.

Riconfermatomi l'incarico, che accetto, di redigere il presente verbale, preliminarmente precisa:

- che la presente riunione consiliare è stata regolarmente convocata con le modalità e nei termini indicati dall'art.12 del vigente statuto sociale;
- che del Consiglio di Amministrazione, con lui Presidente, sono intervenuti i consiglieri signori Vezzoli Andreamarino e Bettani Vilma di persona e i signori Pedroni Marinella (vice presidente) e Guerrini Luca Vittore a mezzo collegamento audio/video;
- che è presente di persona il revisore legale signor Zucchelli Filippo il quale, dalla data di iscrizione al RUNTS, assumerà la carica e le funzioni dell'Organo di Controllo monocratico, sussistendone i requisiti di Legge;

Registrato

Agenzia delle Entrate
Ufficio Bergamo

il 27 febbraio 2026

al n. 8803

Serie 1T

Euro 200,00

- che la riunione si svolge mediante mezzi di telecomunicazione a norma dell'art.106 del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n.27 e successive modifiche e integrazioni;

- che, a norma dell'art.12 dello statuto, le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio stesso, sentito il parere del Sindaco del Comune di Calcio (BG).

Il signor Orisio Giuseppe, nella veste suindicata, dichiara validamente costituita la presente riunione consiliare, per trattare gli indicati argomenti all'ordine del giorno e, per snellezza dei lavori, chiede di procedere congiuntamente all'esame degli argomenti, data la loro connessione e trattandosi di argomenti già noto a tutti i consiglieri. La proposta viene accolta.

Il presidente evidenzia la necessità di riformulare lo statuto vigente al fine di ottenere l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il Presidente ricorda che l'Ente Fondazione Don Carlo Zanoncello Onlus, come evidenziato nella bozza di statuto sottoposta all'approvazione, era soggetto, stante le sue origini storiche, alla disciplina delle IPAB (Legge 6790/1890) e successivamente con Provvedimento D.G.R. n.VII/15912 del 30 dicembre 2003, ai sensi e in attuazione della Legge Regionale 13 febbraio 2003 n.1, si è trasformata in Fondazione di diritto privato con iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato: trova quindi applicazione il disposto del comma 2 dell'art.4 del Codice del Terzo Settore che esclude dall'applicazione dei limiti di cui al medesimo comma 2 *"le associazioni e le fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di assistenza e di beneficenza"*.

Aggiunge il presidente che, come previsto dall'art.12 dello statuto, il Sindaco del Comune di Calcio ha rilasciato il proprio parere favorevole all'adozione del nuovo testo di statuto qui proposto, come risulta dalla documentazione che si allega al presente sotto la **lettera "A"**, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo.

Il Presidente dà evidenza delle modifiche e delle integrazioni più rilevanti facendo riferimento all'articolato del nuovo testo di statuto. In particolare:

all'**art.1** vengono ricordate le origini dell'Ente e viene indicato che è corrente la Fondazione denominata: **"FONDAZIONE DON CARLO ZANONCELLO ETS"**, viene riconfermata la sede in Calcio (BG) e la durata illimitata;

all'**art.2** vengono elencati i principi ispiratori e le finalità;

all'**art.3** vengono elencate le attività che svolgerà la Fondazione e in particolare si precisa che la Fondazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svol-

gimento, in via esclusiva o principale - ai sensi del D.lgs. 117/2017 - delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs.117/17 **lettere:**

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

l'**art.4** tratta del patrimonio della Fondazione e del divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione;

l'**art.5** elenca gli organi della Fondazione;

gli **articoli 6, 7, 8 e 9** trattano del Consiglio di Amministrazione, composto da cinque membri, della sua costituzione, della sua composizione, del suo funzionamento, delle sue adunanze e deliberazioni e delle sue competenze gestorie nonché dei suoi poteri;

gli **articoli 10, 11 e 12** trattano della figura del Presidente, del Vicepresidente e del Direttore, nonché dei relativi compiti;

l'**art.13** disciplina le modalità di nomina e le funzioni dell'Organo di Controllo, che può essere monocratico o collegiale e del Revisore Legale dei Conti;

l'**art.14** disciplina l'esercizio finanziario e il bilancio d'esercizio;

l'**art.15** prevede la possibilità che vengano tenuti regolamenti interni;

infine l'**art.16** disciplina lo scioglimento della Fondazione mentre l'**art.17** è norma residuale, che individua le norme applicabili.

Il Presidente ricorda che la Fondazione è un Ente dotato di personalità giuridica e, in quanto tale, dal 31 dicembre 2003 è iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto dalla Regione Lombardia; tuttavia ai soli fini dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si rende necessario accertare la sussistenza del patrimonio minimo, per le fondazioni stabilito in Euro

30.000,00 (trentamila/00), ai sensi dell'art. 22, comma 4, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020.

Il Presidente, pertanto, dichiara che il patrimonio della Fondazione non è inferiore ad Euro 30.000,00, come risulta dalla situazione patrimoniale - statuenta alla data del 30 novembre 2025 - e dalla relativa relazione del revisore legale signor Zucchelli Filippo, che qui si allegano in unico fascicolo sotto la **lettera "B"**, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo.

Terminata l'illustrazione, su richiesta del Presidente, io Notaio do lettura della seguente

proposta di delibera

*"Il Consiglio di Amministrazione della **Fondazione Don Carlo Zanoncello ONLUS***

.udita l'esposizione del Presidente,

delibera

- * di approvare la relazione del Presidente e le proposte contenute nella relazione stessa;*
- * di modificare ed integrare lo statuto come illustrato dal Presidente nella sua esposizione;*
- * di approvare ed adottare il nuovo testo di statuto, come illustrato, composto da n.17 (diciassette) articoli;*
- * di dare atto, ai sensi dell'art.22, comma 4, del Codice del Terzo Settore e degli articoli 16 e 17 del D.M. n.106/2020, che il patrimonio della Fondazione al 30 novembre 2025 è pari ad Euro 1.538.541,00 (unmilione cinquecentotrentottomilacinquecentoquarantuno/00), di cui Euro 30.000,00 (trentamila/00) destinati all'iscrizione nel RUNTS, importo non inferiore al minimo richiesto per il conseguimento dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), come confermato dalla situazione patrimoniale sopra indicata e qui allegata sotto la lettera "B";*
- * di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei membri del consiglio stesso, disgiuntamente tra loro, ogni potere e facoltà, per la presentazione alle competenti Autorità di domande o istanze volte all'iscrizione della Fondazione nel R.U.N.T.S., più in generale, per il perfezionamento in ogni competente sede e ufficio della pratica di adozione da parte della Fondazione della qualifica di E.T.S. a norma del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117, incluso il potere di apportare al presente atto e allo statuto qui allegato le modifiche, integrazioni e soppressioni che venissero eventualmente richieste dall'Autorità adita o che risultassero comunque necessarie od opportune;*
- * di attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a ciascuno dei membri del consiglio stesso, disgiuntamente tra loro, ogni potere e facoltà per procedere alla sottoscrizione di un eventuale successivo atto di precisazione al fine di indicare i beni immobili/beni mobili registrati di proprietà della Fondazione, per aggiornare le risultanze dei*

Registri Immobiliari e del P.R.A.;

* di delegare fin d'ora il Notaio rogante a compiere ogni atto, pratica o formalità per il perfezionamento del presente atto, in particolare (i) per la presentazione di domande e documentazioni alle competenti Autorità, (ii) per richiedere l'iscrizione presso il RUNTS con tutte le facoltà necessarie, (iii) per presentare tutta la documentazione richiesta (inclusa quella contabile, patrimoniale e finanziaria) e fornire tutti i dati/elementi necessari per implementare la domanda di iscrizione;

* di dare espressamente atto che per la presente deliberazione:

(i) si richiama l'art.101 comma 8 del D.Lgs. 117/2017, così come modificato con la Legge 4 luglio 2024 n.104;

(ii) si richiama l'art.104 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, così come modificato con D.Lgs. 17 giugno 2025 n.84, convertito con Legge 30 luglio 2025 n.108, che dispone: "Le disposizioni del titolo X, salvo quanto previsto dal comma 1, si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.";

(iii) le modifiche ed integrazioni apportate allo statuto e appena prima deliberate, salvo quanto previsto ai precedenti punti (i) e (ii) diverranno operative solo con l'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).".

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente sottopone ai membri del Consiglio di Amministrazione, con voto palese, l'approvazione della proposta di deliberazione come letta e, dopo verifica dei voti espressi per alzata di mano, con prova e controprova per astenuti e contrari, io Notaio constato e dichiaro che la proposta di deliberazione è

**approvata
all'unanimità**

Favorevoli: tutti

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno.

*** * ***

Il Nuovo testo di statuto viene allegato al presente sotto la **lettera "C"** quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto dal Presidente e da me Notaio, omessane la lettura a richiesta del comparente che dichiara di già conoscerlo.

Non risultando altro da trattare, nulla rilevando io notaio sullo svolgimento dei lavori del consiglio di gestione, il consiglio si scioglie alle ore diciassette e venticinque minuti.

Il presente atto tutto scritto da persona di mia fiducia su undici pagine di tre fogli è stato letto da me notaio ai consiglieri riuniti in consiglio che, a mia domanda, lo approva-

no e in conferma il presidente con me sottoscrive.

firmato: Orisio Giuseppe

firmato: Armando Santus - Notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" al n° 74012/35353 Repertorio



COMUNE DI CALCIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via Papa Giovanni XXIII, n. 40 – Cap. 24054
Centralino 0363/968444 – Fax 0363/906246
e-mail: info@comune.calcio.bg.it - www.comune.calcio.bg.it
PEC: protocollo@pec.comune.calcio.bg.it - C.F. e P.IVA 00372530162



Calcio, lì 19/02/2026

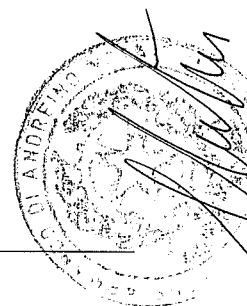
Numero di protocollo assegnato dal sistema

Spett.le

Fondazione Don Carlo Zanoncello

Calcio (BG)

Alla C.A. del Presidente del CdA



OGGETTO: *Modifica Statuto - Parere*

A seguito nota pervenuta in data odierna,

preso atto che l'art. 12 dell'attuale statuto di codesta Spett.le Fondazione prevede che "La modifica dello statuto e lo scioglimento sono deliberati con il voto favorevole di almeno quattro membri del Consiglio, sentito il parere del Sindaco del Comune di Calcio (BG)",

analizzato lo statuto aggiornato,

con la presente esprimo parere favorevole alla modifica statutaria.

Cordiali saluti.

Il Sindaco
Marco Giacomo Gazzaniga
(firmato digitalmente)

Marco Gazzaniga

U
COMUNE DI CALCIO Comune di Calcio
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0002693/2026 del 19/02/2026 Firmatario: Marco Giacomo Gazzaniga

Allegato "B" al n° 74012/35353 Reportorio

FONDAZIONE DON CARLO ZANONCELLO ONLUS

Sede in CALCIO VIA GIACOMO MATTEOTTI 2/A
 Registro Imprese di Bergamo n. 83000530168 - Codice fiscale 83000530168
 R.E.A. di Bergamo n. 348594 - Partita IVA 01983590165

BILANCIO AL 30/11/2025

	30/11/2025	31/12/2024
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali	28.644	25.448
II) Immobilizzazioni materiali	6.623.593	6.768.387
III) Immobilizzazioni finanziarie	1.569	1.569
Totale Immobilizzazioni (B)	6.653.806	6.795.404
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze	21.803	23.520
II) Crediti		
Crediti esigibili entro l'esercizio successivo	143.274	197.669
Crediti esigibili oltre l'esercizio successivo	4.899	4.899
Imposte anticipate	0	0
Totale Crediti	148.173	202.568
III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV) Disponibilità liquide	36.901	132.586
Totale Attivo circolante (C)	206.877	358.674
D) Ratei e risconti attivi	22.404	23.587
TOTALE STATO PATRIMONIALE ATTIVO	6.883.087	7.177.665

STATO PATRIMONIALE PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I) Capitale	3.336.774	3.336.774
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	0	0
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	112.075	112.076
VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	-1.821.774	-1.761.136
IX) Utile (Perdita) dell'esercizio	-88.534	-60.638
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale Patrimonio netto (A)	1.538.541	1.627.076
B) Fondi per rischi e oneri	482	4.092
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	741.732	791.550
D) Debiti		
Debiti esigibili entro l'esercizio successivo	917.213	904.400
Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	3.675.157	3.839.785

Totale Debiti (D)	4.592.370	4.744.185
E) Ratei e risconti passivi	9.962	10.762
TOTALE STATO PATRIMONIALE PASSIVO	6.883.087	7.177.665

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.341.926	2.583.792
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in conto esercizio	16.575	33.800
b) Altri ricavi e proventi	47.382	77.480
Totale Altri ricavi e proventi	63.957	111.280
Totale Valore della produzione (A)	2.405.883	2.695.072

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	93.910	94.881
7) Per servizi	774.832	828.700
8) Per godimento di beni di terzi	31.063	31.747
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	924.382	1.013.814
b) Oneri sociali	274.382	287.881
c), d), e) Trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	72.268	82.358
c) Trattamento di fine rapporto	72.118	82.121
e) Altri costi	150	237
Totale Costi per il personale	1.271.032	1.384.053
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	163.103	178.846
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.552	5.034
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	157.551	173.812
Totale Ammortamenti e svalutazioni	163.103	178.846
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.716	-3.433
13) Altri accantonamenti	0	3.610
14) Oneri diversi di gestione	16.837	32.840
Totale Costi della produzione (B)	2.352.493	2.551.244
Differenza tra Valore e Costi della produzione (A - B)	53.390	143.828

C) Proventi e oneri finanziari

16) Altri proventi finanziari		
b), c) Altri proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) Altri proventi, diversi dai precedenti		
5) Altri proventi, diversi dai precedenti, da altri	1.073	3.202
Totale Altri proventi, diversi dai precedenti	1.073	3.202
Totale Altri proventi finanziari	1.073	3.202
17) Interessi e altri oneri finanziari		
e) Interessi e altri oneri finanziari verso altri	142.966	207.637
Totale Interessi e altri oneri finanziari	142.966	207.637
Totale Proventi e Oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-141.893	-204.435

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)

-88.503

-60.607

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti

31

31

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

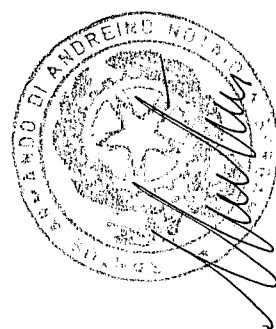
31

31

21) Utile (Perdita) dell'esercizio

-88.534

-60.638



Direttore

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE

Ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Al Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE DON CARLO ZANONCELLO ONLUS

Relazione sulla revisione contabile del bilancio al 30 novembre 2025

Giudizio Ho svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Fondazione Don Carlo Zanoncello Onlus (la "Fondazione"), costituito dallo stato patrimoniale al 30 novembre 2025 e dal conto economico per l'esercizio chiuso a tale data.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione al **30 novembre 2025**, nonché del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione (OIC).

Elementi alla base del giudizio Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Fondazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili in Italia alla revisione contabile del bilancio. Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa Richiamo l'attenzione su quanto comunicato dagli amministratori relativamente alle motivazioni della redazione del bilancio alla data del **30 novembre 2025**, finalizzata all'adeguamento dello statuto alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e alla conseguente iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A tal fine, segnalo che il **Patrimonio Netto** della Fondazione al 30 novembre 2025 ammonta a Euro **1.538.540** costituito dal fondo di dotazione/capitale per Euro 3.336.774, dalle riserve per Euro 112.075 e dalle perdite pregresse portate a nuovo per Euro 1.821.774, al netto della perdita d'esercizio di Euro 88.534. Tale importo risulta **superiore al limite minimo di Euro 30.000** previsto dall'art. 22 del D. Lgs. 117/2017 per il riconoscimento della personalità giuridica delle Fondazioni del Terzo Settore. Il mio giudizio non è espresso con rilievi in riferimento a questo aspetto.

Responsabilità degli amministratori per il bilancio d'esercizio Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano la redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Fondazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. (*Segue parte standard ISA Italia sulla definizione di ragionevole sicurezza, significatività e le procedure di revisione, inclusa la verifica della continuità aziendale*).

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

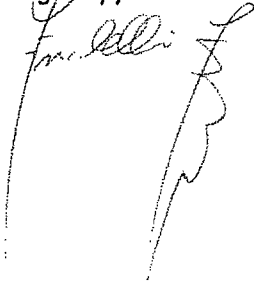
A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio alla data del 30 novembre 2025 della Fondazione Don Carlo Zanoncello ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lett. e) del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Bergamo, 26 gennaio 2026

Il Revisore Indipendente

Rag. Filippo Zucchelli

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Zucchelli', with a large, stylized flourish extending downwards and to the right.

Allegato "C" al n. 74012/35353 Repertorio

S T A T U T O

Art. 1 - Origine, denominazione, sede, durata.

1. Il testamento relativo alla fondazione dell' "Ospitale dei poveri ammalati", poi "Infermeria don Carlo Zanoncello", segna la data di origine nel 1744. Già nel 1738 il Conte Policarpo Secco Comneno, erede della grande famiglia dei Secco, feudatari di Calcio, donò alla Parrocchia un terreno con l'intento di farvi costruire un Ospedale per l'assistenza ai poveri bisognosi. Nel 1744 Don Carlo Zanoncello con un contributo finanziario determinante e dichiarando erede universale di tutte le sue sostanze l' "Ospitale dei poveri ammalati" diede inizio alla costruzione della struttura sul terreno donato da Policarpo Secco.

In modo scrupoloso e dettagliato, il sacerdote delineò le caratteristiche che l'istituzione avrebbe dovuto assumere.

Grande attenzione venne riservata alla struttura amministrativa dell'ospedale, ma anche alla gestione del patrimonio lasciato in eredità al fine di non sperperarlo nel tempo.

Con Regio decreto del 6 maggio 1875 veniva approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Calcio con l'annesso Ospedale Zanoncello che amministrò l'ospedale fino all'abolizione di tutte le Congregazioni di carità, avvenuta con una legge del 3 giugno 1937 che trasferiva le loro competenze ad un nuovo ente: l'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.) presieduto dal Podestà.

A Calcio la gestione dell'ospedale da parte dell'E.C.A. durò tuttavia meno di due anni perché con Regio decreto del 16 febbraio 1939 l'Ospedale civile Zanoncello veniva decentrato dall'Ente Comunale di Assistenza e amministrato da un organismo autonomo composto da un Presidente nominato dal Prefetto di Bergamo e da quattro membri nominati dal Podestà di Calcio.

Da questo periodo l'Ospedale iniziò lentamente la sua trasformazione che lo portò ad occuparsi prevalentemente di persone anziane.

Con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n°34 del 23 settembre 2003 viene approvato un nuovo statuto unitamente alla trasformazione dell'Ente in persona giuridica di diritto privato senza scopo di lucro, trasformazione deliberata dall'Ente stesso in attuazione alla Legge della Regione Lombardia del 13 febbraio 2003 n°1 (attuazione della legge di riforma delle II.PP.A.B.), con denominazione "FONDAZIONE DON CARLO ZANONCELLO".

La Giunta Regionale con proprio provvedimento D.G.R. N°VII/15912 del 30 dicembre 2003 disponeva, ai sensi ed in applicazione della L.R. 13 febbraio 2003 n°1 la trasformazione dell'II.PP. A.B. denominata "Fondazione Don Carlo Zanoncello" con sede legale in comune di Calcio (BG) in fondazione ONLUS senza scopo di lucro, con conseguente riconoscimento alla stessa della personalità giuridica di diritto privato a norma del DPR 10 febbraio 2000 n°361 e degli articoli 14 e seguenti

del codice civile.

2. Ricordate le origini dell'Ente ed a mente delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 (codice del Terzo settore) si definisce il seguente Statuto.

3. È corrente la Fondazione

"FONDAZIONE DON CARLO ZANONCELLO ETS"

ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. La Fondazione assume nella propria denominazione e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

4. L'inserimento nella denominazione dell'acronimo "ETS" e l'utilizzo dello stesso o dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. La Fondazione ha sede legale in Calcio (BG) e non ha limiti di durata nel tempo.

6. Il Consiglio di amministrazione, con propria delibera, potrà trasferire la sede nell'ambito del Comune di Calcio ed istituire sezioni staccate in altri centri in tutto il territorio provinciale.

Art. 2 - Principi ispiratori e finalità.

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della Provincia di Bergamo, nei limiti delle proprie disponibilità strutturali e finanziarie, e si propone di svolgere attività di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria e, in particolare, si adopererà per realizzare e/o sostenere le attività indicate nel successivo articolo 3 del presente statuto.

2. La Fondazione, più in generale, opererà al fine del sostegno morale e sociale in particolare delle persone anziane che si trovano in stato di bisogno o in condizione di fragilità o di non autosufficienza, concorrendo alla realizzazione di un sistema locale e integrato di servizi sociosanitari assistenziali.

3. La Fondazione esaurisce le proprie finalità senza operare distinzioni di origine etnica, culturale, religiosa, di sesso o di status sociale.

Art. 3 - Attività della Fondazione.

1. La Fondazione svolge in via esclusiva o principale le attività di interesse generale, senza scopo di lucro, di cui **all'art.5 comma 1, del D.Lgs. 117/2017** relative alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi.

2. La Fondazione per la realizzazione delle suddette attività propone le seguenti azioni e interventi:

a) realizzare interventi e gestire servizi/strutture, a ciclo residenziale e semiresidenziale, per rispondere ai bisogni di assistenza e cura delle persone, in particolare anziane, autosufficienti e non, con l'obiettivo di mantenere il più a lungo possibile le loro capacità fisio-psichiche e la loro autonomia, nonché di rendere disponibili i servizi più aggiornati in materia di prevenzione, cura e riabilitazione;

b) collaborare con gli Enti locali e con gli altri organismi pubblici e privati interessati, in specie fondazioni, al fine di realizzare una rete organica ed integrata di servizi socio-sanitari sul territorio, garantendo una corretta programmazione ed una coordinata gestione degli interventi e dei servizi;

c) promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento delle finalità sociali;

d) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili. Stipulare convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e/o privati, che siano considerate opportune, utili necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti e, in ogni caso, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari "non speculative" e immobiliari ritenute utili e necessarie al miglior perseguimento dello scopo sociale;

f) partecipare ad associazioni, fondazioni, Enti ed Istituzioni, Pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti allegando il bilancio a quello della Fondazione;

g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;

h) assumere dipendenti e collaboratori nonché si avvale di professionisti terzi;

- i) promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, nazionali e/o internazionali, allo scopo di facilitare le sue finalità;
- j) promuovere la raccolta di fondi da erogare per le finalità di cui al presente Statuto;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- l) inoltre la Fondazione potrà raccogliere e ricevere fondi che saranno destinati al raggiungimento dei propri scopi, riservandosi di sostenere ricerche scientifiche finalizzate alla migliore conoscenza in ambito medico, scientifico, psicologico e culturale, curare la formazione teorico-pratica di volontari; sostenere psicologicamente ed aiutare i malati, gli anziani parzialmente o non autosufficienti e le loro famiglie attraverso contatti diretti, telefonici, epistolari, gruppi di autosostegno, incontri educativi, convegni, materiale educativo relativo alla specifica situazione in generale, alla dieta, alla fisioterapia e logoterapia, agli ausili domestici ed ai consigli specifici per chi assiste gli anziani stessi, informazioni relative allo svolgimento di pratiche burocratiche e ai benefici sociali.

3. La Fondazione può esercitare attività diverse, ai sensi dell'art.6, D.Lgs. 117/2017 a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione. L'organo di amministrazione altresì documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Tali "attività diverse" e le altre eventuali devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti.

4. Inoltre, la Fondazione potrà:

- a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locazione, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- e) partecipare ad Associazioni anche temporanee di scopo, En-

ti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

5. La Fondazione può avvalersi anche del volontariato e potrà realizzare i propri scopi statutari direttamente o attraverso forme di collaborazione con Enti, Consorzi, Cooperative Sociali o associazioni pubbliche o private.

Art. 4 - Patrimonio - mezzi finanziari.

1. Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo e dalle successive implementazioni del patrimonio in qualunque modo realizzate.

2. È fatto obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento della consistenza patrimoniale, salva la possibilità di trasformazione.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo al Consiglio di amministrazione di provvedere ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il Consiglio medesimo riterrà maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

4. Il patrimonio stesso potrà inoltre essere incrementato da soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

5. Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 117/2017, su iniziativa degli organi sociali si potranno destinare, nell'alveo delle proprie attività istituzionali, risorse a valori patrimoniali ad uno specifico affare od obiettivi particolari.

6. La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del Consiglio;

b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;

c) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;

d) gli eventuali proventi dell'attività gestionali previste dallo Statuto;

e) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attivi-

tà connesse o commerciali marginali promosse, organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa.

7. La Fondazione può fare ricorso a mutui, prestiti e locazioni finanziarie, anche prestando garanzie reali.

8. Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse con preferenza per quegli interventi volti alla conservazione, valorizzazione e implementazione del patrimonio.

9. È vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, ai sensi dell'articolo 8 comma 2 e 3 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117 di utili e avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate, durante tutta la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

10. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell'art.22 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, fusione o lo scioglimento dell'ente.

Art. 5 – Organi.

1. Sono Organi della Fondazione:

- * il Consiglio di amministrazione;

- * il Presidente;

- * il Vicepresidente, se nominato;

- * il Direttore, se nominato;

- * l'Organo di controllo previsto dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017;

- * Il revisore legale dei conti nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

Per tutte le cariche e gli incarichi l'attribuzione e la corresponsione di emolumenti dovranno rispettare i vincoli di cui all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017. È fatto salvo il diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per conto della Fondazione nell'espletamento delle funzioni istituzionali dell'ente (oggetto di specifico rendiconto).

Art. 6 – Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) Consiglieri nominati, in esito al contesto storico della Fondazione ex IPAB e nel rispetto dell'articolo 4 c.2 del D.Lgs. 117/2017 – deroga alla democrazia gestionale –, dal Sindaco del Comune di Calcio, configurandosi tale nomina da parte della pubblica amministrazione come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, non configurandosi quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte

di quest'ultima.

2. I Consiglieri durano in carica per cinque esercizi sociali e possono essere riconfermati senza limitazioni. La carica decorre dalla data d'insediamento e va riconosciuto integralmente entro il mese successivo alla sua scadenza, durante il quale il Consiglio uscente provvede all'ordinaria amministrazione.

3. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un Consigliere il Sindaco del Comune di Calcio potrà surrogare un nuovo componente.

4. I Consiglieri così nominati, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

5. Il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza è deliberata a maggioranza dal Consiglio di amministrazione con propria deliberazione, con astensione dell'interessato qualora presente alla seduta.

6. Per la sostituzione del Consigliere decaduto si procede secondo le disposizioni relative alla composizione e nomina stabilite al precedente comma 1.

7. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

8. La carica del Consigliere di amministrazione non dà titolo ad alcun compenso se non nei limiti stabiliti all'articolo 8, c.3, lettera a) D.Lgs. 117/2017; agli stessi è sempre riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute per espletamento delle funzioni attribuite in ragione della carica e nell'interesse della Fondazione, debitamente documentate.

Art.7 - Incompatibilità.

1. Non possono far parte del Consiglio di amministrazione coloro che si trovano in condizioni di incompatibilità, secondo la vigente legislazione e ancora chiunque si trovi nelle condizioni previste dall'art.2382 del Cod. Civ.

2. Non possono conseguire la nomina di Consigliere i dipendenti della fondazione e tutti quelli che svolgono per le stesse prestazioni dietro corrispettivo, fintanto che le stesse non siano state concluse.

3. Non può far parte del Consiglio di amministrazione il Sindaco del Comune di Calcio ed i suoi parenti ed affini entro il quarto grado.

4. Nella sua prima adunanza di insediamento del nuovo Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Presidente uscente verifica l'assenza di cause d'incompatibilità dei nuovi membri.

Art. 8 - Compiti del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo d'indirizzo e di gestione della Fondazione. Assume le decisioni su qualsiasi argomento inerente all'ordinaria e straordinaria amministrazione nel rispetto delle disposizioni dello Statuto, dirigendo la propria azione alla solidarietà, ai principi morali

ed etici della natura della Fondazione e più in generale a tutti gli scopi statutari.

2. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione per il conseguimento degli scopi statutari, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi dal presente Statuto o delle leggi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. In particolare spetta al Consiglio:

- a) deliberare sui contratti di locazione, di appalto, di servizi e di lavoro;
- b) deliberare sull'accettazione di donazioni, eredità e legati, lasciti, sussidi contributi ed elargizioni, destinati alla Fondazione e le modifiche patrimoniali;
- c) deliberare la richiesta di contributi e finanziamenti;
- d) deliberare sull'acquisto o alienazione dei beni immobili;
- e) adottare i regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;
- f) predisporre ed approvare i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- g) deliberare i canoni di locazione, le rette, le tariffe per l'erogazione dei servizi;
- h) approvare, entro il 31 dicembre, il bilancio economico di previsione e se richiesto, predispone il bilancio sociale.
- i) redigere il bilancio dell'esercizio trascorso entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- j) nominare, su proposta del Presidente, il personale direttivo all'ente, stabilendo compiti ed attribuzioni nonché il Segretario del Consiglio, se ritenuto necessario;
- k) deliberare con voto unanime dei componenti in carica del Consiglio di amministrazione, con la presenza del Presidente, la proposta di modifica dello statuto o di estinzione dell'ente, previa acquisizione del parere favorevole del Sindaco del Comune di Calcio;
- l) nominare eventuali consulenti, professionisti e Comitati determinandone composizione ed attribuzioni;
- m) provvedere alla stesura di regolamenti interni, uno per ogni tipo di attività svolta dalla Fondazione, in maniera diretta o avvalendosi di Comitati esecutivi;
- n) curare la tenuta dei libri sociali obbligatori per legge o previsti per statuto;
- o) individuare e documentare nella relazione di bilancio le attività diverse previste all'art.3 comma 5, ai sensi dell'art 6 del D.Lgs. 117/2017;

4. Il Consiglio d'amministrazione può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

5. Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni

al Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

6. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio al termine della riunione, è redatto ed approvato dai presenti, apposito verbale.

Art. 9 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, tutte le volte che si rende necessario per la gestione della Fondazione e comunque in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e della verifica delle linee guida e delle strategie della Fondazione.

2. La convocazione ha luogo mediante avviso, con le formalità di legge, contenente l'ordine del giorno dei lavori da recapitarsi almeno tre giorni prima della riunione e non meno di ventiquattro ore prima in caso di convocazione d'urgenza. La convocazione potrà essere recapitata senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei quali fax, e-mail, ecc.

3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora anche di un'eventuale seconda convocazione.

4. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione o in luogo diverso purché nell'ambito territoriale della Provincia in cui ha sede la Fondazione.

5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente quando nominato; diversamente presiederà la riunione il Consigliere più anziano nella carica. Le riunioni del Consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

L'intervento mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, ivi compreso il presidente, potendosi, in tal caso, redigere successivamente il verbale con la sottoscrizione del presidente e del segretario oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma pubblica.

6. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo

ritenga opportuno per l'interesse della Fondazione oppure su richiesta scritta di un terzo dei Consiglieri in carica o del Revisore Legale.

7. Per la validità del Consiglio di amministrazione occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dai presenti e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. I verbali delle sedute consiliari sono stesi dal Segretario, che partecipa ai lavori senza diritto di voto, e sottoscritti dallo stesso Segretario oltre che dal Presidente della seduta.

9. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i dirigenti o funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza; possono altresì essere invitati dal Presidente anche esperti esterni per relazionare su specifici argomenti tecnici e scientifici. Gli invitati non hanno diritto di voto. Hanno diritto di parola se conferita direttamente dal Presidente.

Art. 10 - Presidente - Vicepresidente - funzioni vicarie.

1. Il Presidente della Fondazione è individuato dai componenti il Consiglio di amministrazione tra gli stessi componenti.

2. L'elezione del Vicepresidente è facoltativa e può essere decisa in qualsiasi momento dal Consiglio di amministrazione tra i membri del Consiglio di amministrazione stesso.

3. Il Presidente che dà le dimissioni cessa dalla carica di Presidente dal giorno in cui è nominato il nuovo Presidente della Fondazione. Lo stesso vale per il Vicepresidente.

4. Il Consiglio d'amministrazione può revocare il Presidente e il Vicepresidente con il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri in carica, escluso dal computo il Presidente e/o il Vicepresidente.

5. In caso di assenza, impedimento o cessazione della carica, le funzioni del Presidente sono temporaneamente svolte dal Vicepresidente, se nominato, altrimenti dal Consigliere più anziano nella funzione di consigliere.

Art. 11 - Compiti del Presidente.

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

2. Il Presidente cura i rapporti con gli altri Enti e le autorità.

Sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente all'attività della Fondazione.

3. Spetta al Presidente:

a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;

b) convocare e presiedere il Consiglio di amministrazione;

c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

- d) svolgere funzione propulsiva, direttiva, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività del Consiglio di amministrazione e più in generale della Fondazione, regolandone i lavori;
- e) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione.
- f) rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, previa delibera del Consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 8, comma 3 punto 1);
- g) proporre eventuali modifiche statutarie al Consiglio di Amministrazione;
- h) stipulare e risolvere tutti i contratti che impegnano la Fondazione verso i terzi, ivi compresi quelli di lavoro a qualunque tipologia essi appartengano.

Art. 12 - Il Direttore ed i suoi compiti

1. Il Direttore può essere nominato dal Consiglio di amministrazione, che ne stabilisce la natura e durata dell'incarico.
2. Il Direttore è responsabile operativo dell'attività della Fondazione.
3. In particolare, il Direttore:
 - * provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi, strumenti e individuando le correlate risorse necessarie per la loro concreta attuazione;
 - * dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di amministrazione nonché agli atti del Presidente;
 - * coordina lo staff, ove ritenuto necessario dallo stesso, composto dai collaboratori e dal personale dipendente funzionale allo sviluppo dei programmi operativi e al raggiungimento degli obiettivi di mandato;
 - * sovrintende e vigila sull'attività della Fondazione, dando il necessario impulso e assumendo l'iniziativa per il compimento di tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della stessa, esercitando tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di amministrazione gli delega;
4. Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione; al Direttore può essere attribuita la funzione di segretario verbalizzante della riunione.
5. Il Direttore non potrà intervenire alle riunioni del Consiglio di amministrazione per le materie che lo riguardano personalmente, ovvero quando lo stesso avesse a trovarsi in conflitto d'interessi rispetto agli argomenti da deliberare.

Art. 13 - L'Organo di Controllo e di Revisione Legale dei Conti

*** Organo di Controllo**

1. Ai sensi di legge, il Sindaco del Comune di Calcio nomina l'organo di controllo che dura in carica per cinque esercizi

sociali e può essere riconfermato senza limitazione.

2. L'organo di controllo è composto, alternativamente, da un unico componente effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, nel caso di superamento dei limiti di legge, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta, qualora redatto, che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge, qualora vigenti. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. Componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

6. A tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. Le riunioni dell'organo di controllo, se nominato in composizione collegiale, possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di amministrazione.

8. Il compenso dell'Organo di Controllo e, qualora nominato, del Revisione legale dei Conti sarà determinato dal Consiglio di amministrazione nei limiti consentiti dalla legge.

*** Revisore Legale dei Conti**

9. Salvo quanto previsto dal comma 3 precedente, nel caso la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

10. Il Revisore può partecipare, nei termini di legge, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

11. La funzione di Revisore dei conti può essere attribuito all'Organo di controllo nel caso in cui lo stesso sia composto da Revisore dei conti.

Art. 14 - Esercizio finanziario, bilancio d'esercizio.

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto pre-

visto dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

2. La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale nei termini di legge, accompagnandolo con apposita relazione illustrativa, con le modalità previste dalle normative vigenti. Il bilancio consuntivo è redatto entro i 120 giorni dell'anno successivo. Dopo l'approvazione, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

3. La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo. I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione e dall'organo di Controllo per il libro di propria competenza.

4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art.14 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., il Consiglio Direttivo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Runts e pubblicato nel sito internet della fondazione.

5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

6. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 15 - Regolamenti interni.

1. L'ordinamento, la gestione e la contabilità dei presidi e dei servizi della Fondazione e le attribuzioni dei responsabili dei servizi e dei settori sono disciplinate con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio di amministrazione nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 16 - Scioglimento della Fondazione.

1. Se e quando gli scopi statutari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, il Consiglio di amministrazione in carica, con voto unanime dei suoi membri ed acquisito il parere favorevole del Sindaco di Calcio, delibera l'estinzione o la trasformazione della Fondazione.

2. In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Runts competente e nel rispetto dell'articolo 9 del Decreto legislativo del 3 luglio 2017 n°117, ad altri Enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente.

Art. 17 - Norme di rinvio.

Per quanto non previsto col presente statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

